Comune di Livigno

REGOLAMENTO
IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2025

Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 27.11.2025

Indice

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Istituzione e presupposto d'imposta

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili degli obblighi tributari

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Dichiarazione

Art. 7 – Versamento dell'imposta

Art. 8 – Disposizioni in tema di controllo e accertamento

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti come disposto dall'art. 4 comma 1, del D.lgs. 23 del 14.03.2011.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
4. Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con Deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Livigno.

Art. 2 – Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e la sua applicazione ha decorrenza dal **1° luglio 2025**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 212/2000.
2. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è:

   - l'alloggio/il pernottamento in strutture ricettive alberghiere e non alberghiere di qualsiasi ordine e grado (comprese le aziende ricettive all'aria aperta come i campeggi e le aree di sosta) ubicate nel territorio del Comune di Livigno, come definite in linea di principio dalla Legge Regionale della Lombardia n. 27/2015 in materia di turismo e di attività agrituristica alberghiera;

   - l'alloggio/il pernottamento negli immobili, o porzioni di essi, destinati alla locazione turistica/breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, ubicati nel territorio comunale;

   - l'alloggio/il pernottamento per le attività di ricezione esercitate da imprenditori agricoli ai sensi della Legge n. 96 del 20.02.2006.
3. L'imposta si applica alle strutture individuate al comma 2 e ubicate nel territorio del Comune di Livigno, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura[1].

[1] Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 27.11.2025

Art. 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Livigno, ossia non risultante iscritta all'anagrafe dei residenti del Comune, che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.
2. Il gestore della struttura ricettiva nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione breve (ovvero che intervengono nel pagamento del predetto canone o corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017) sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. I responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al comma 2 del presente articolo, provvedono al relativo incasso dell'imposta di soggiorno e al successivo versamento al Comune di Livigno.

Art. 4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta viene applicata per persona per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento, e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Il Comune, attraverso il proprio sito web istituzionale, manifesti a stampa e/o altre forme reputate opportune, pubblicizza le tariffe dell'imposta e le eventuali variazioni. I gestori sono al pari tenuti ad informare i propri ospiti in modo chiaro e inequivoco, in appositi spazi in lingua italiana e straniera, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
4. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta di soggiorno.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
    a) i residenti nel Comune di Livigno;
    b) i minori fino al compimento del quindicesimo anno di età (16 anni non compiuti);
    c) personale con contratto di lavoro dipendente nella località di Livigno;[2]
    d) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente e di entrambi i genitori se il degente è un minore;
    e) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, al personale sanitario, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio o di emergenza;
    f) le persone non autosufficienti con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex Legge n. 104/1992 e relativo accompagnatore, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
    g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
    h) i beneficiari di soggiorni gratuiti, per i quali il gestore non percepisce alcun corrispettivo né dall'alloggiato né da altri soggetti.
2. L'esenzione di cui al punto c) del comma precedente è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di copia del contratto di lavoro o di apposita certificazione sottoscritta dal datore di lavoro che attesti che il soggetto lavora a Livigno (a mero scopo esemplificativo si intendono esenti i dipendenti di alberghi, bar, negozi, ristoranti, insegnanti...).[3]
3. L'esenzione di cui al punto d) del comma precedente è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del degente ed il periodo di riferimento del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
4. L'esenzione di cui al punto f) del comma precedente è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore, di apposita certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in base al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. ii.
5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre ulteriori esenzioni in occasione di eventi e manifestazioni di carattere internazionale o di particolare interesse pubblico oppure per

[2] Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 27.11.2025
[3] Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 27.11.2025

particolari categorie di soggetti.

Art. 6 – Dichiarazione

1. Tutte le strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 2, sono tenute alla comunicazione dei flussi turistici sul portale Abit - Osservatorio Turistico Provinciale (oltre che alla denuncia degli ospiti all'autorità di pubblica sicurezza) ai sensi dell'art. 38, comma 8 della L.R. n. 27/2015 entro il giorno 5 del mese successivo, anche in caso di chiusura o di assenza di ospiti.
2. Il portale Abit - Osservatorio Turistico Provinciale, verrà utilizzato anche per la gestione della procedura relativa all'imposta di soggiorno. In sede di comunicazione dei flussi turistici sul portale dovranno essere indicati pertanto i seguenti dati aggiuntivi:
   - il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, con indicazione del tipo di esenzione;
   - eventuali note/informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
3. L'importo totale dovuto dai gestori delle strutture ricettive verrà calcolato in automatico in base ai dati inseriti al termine di ciascun quadrimestre solare. Si precisa che ai fini computo dell'imposta dovuta il software effettua il calcolo alla data della fine del soggiorno.
4. I soggetti operanti presso le strutture ricettive e responsabili della riscossione e del successivo riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno assumono la funzione di agenti contabili e sono conseguentemente tenuti alla resa del conto giudiziale di gestione entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 233 del D.lgs. n. 267/2000. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (mod. 21 – conto di gestione) può essere scaricato direttamente sul portale Abit - Osservatorio Turistico Provinciale e deve essere consegnato in originale all'Ufficio Protocollo oppure trasmesso tramite PEC all'indirizzo comune.livigno@legalmail.it

   Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è paro a zero.

Art. 7 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano entro il termine del soggiorno. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento della ricevuta nominativa o della fattura fiscale, dove dovrà essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a

parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 effettuano il versamento al Comune di Livigno delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascun quadrimestre solare e più precisamente:
   - 1° quadrimestre periodo Gennaio – Aprile, versamento da effettuarsi entro il 15 maggio;
   - 2° quadrimestre periodo Maggio – Agosto, versamento da effettuarsi entro il 15 settembre;
   - 3° quadrimestre periodo Settembre – Dicembre, versamento da effettuarsi entro il 15 gennaio.

   Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
3. Il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
   a) bonifico bancario sul conto di Tesoreria comunale;
   b) sistema PagoPa;
   c) altre procedure telematiche e forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
4. In caso di bonifico il versamento dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno, il quadrimestre di riferimento e il codice identificativo della struttura".
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, questi dovrà provvedere a eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
6. Qualora vi fosse un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, una dichiarazione dall'ospite indicante il numero ed il nome dei soggetti soggiornanti, comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto, contenente i dati di cui al periodo precedente, dovrà essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva. La modulistica di cui al presente comma dovrà essere trasmessa al Comune per gli adempimenti conseguenti.

Art. 8 – Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 169, della Legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

   Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti

obbligati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive, previa richiesta ai competenti uffici pubblici ove necessario.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti nonché inviare questionari finalizzati a fornire dati e notizie di carattere specifico inerenti all'applicazione dell'imposta.

Art. 9 – Sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. n. 471, 472 e 473/1997, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del venticinque percento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, nel testo vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per le seguenti violazioni:
   a) omessa, incompleta o infedele presentazione delle dichiarazioni, alle prescritte scadenze, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
   b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 4, comma 2, da parte dei gestori delle strutture ricettive;

   si applica la sanzione amministrativa disposta dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. Resta ferma la possibilità di avvalersi dell'istituto del Ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di cui all'art. 8, comma 1 del presente Regolamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente e secondo quanto

previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 11 – Rimborsi

1. Per il rimborso dell'imposta si applicano le norme stabilite dal Regolamento Generale delle entrate Comunali.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute dai gestori delle strutture ricettive deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Ai fini della compensazione è necessario presentare apposita richiesta scritta al Funzionario responsabile dell'imposta almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento. La compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte del Funzionario responsabile dell'imposta.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 Legge n. 296/2006 non sono effettuati rimborsi dell'imposta per importi inferiori ad euro 10,00.

Art. 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Al Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno vengono conferite funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compresa l'adozione e la sottoscrizione degli atti/provvedimenti afferenti tale attività e la gestione del relativo contenzioso, nel rispetto delle pertinenti normative.

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1° luglio 2025.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2, 6 e 7 del presente Regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.L. n. 70/2011, i versamenti e gli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.
5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di Legge.
6. A norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.